

Allegato A alla determinazione *16*. luglio 2013, n. 483

*"Avviso per la ricerca di professionalità esterna al ruolo dei dirigenti del Consiglio per il conferimento dell'incarico di Segretario generale"*

**Art. 1**

*Indizione della procedura di ricerca della professionalità*

1. E' indetta la procedura, mediante avviso pubblico, di ricerca di professionalità per il conferimento dell'incarico di Segretario generale del Consiglio regionale a soggetto esterno al ruolo dei dirigenti del Consiglio regionale secondo le modalità di cui al presente avviso.

**Art. 2**

*Requisiti di partecipazione*

1. Ai sensi dell'articolo 106, comma 5 del Regolamento di organizzazione del Consiglio regionale, di seguito denominato Regolamento, possono presentare domanda per il conferimento dell'incarico di cui all'articolo 1 i soggetti esterni al ruolo dei dirigenti del Consiglio regionale, in possesso del diploma di laurea in discipline giuridiche, dotati di comprovata qualificazione professionale, che hanno svolto attività in organismi ed enti pubblici o privati o aziende pubbliche o private con esperienza acquisita per almeno un quinquennio in funzioni dirigenziali assimilabili agli incarichi dirigenziali di prima fascia consistenti nel coordinamento di strutture dirigenziali o che abbiano conseguito una particolare qualificazione professionale, culturale e scientifica desumibile dalla formazione universitaria e post-universitaria, da pubblicazioni scientifiche e da concrete esperienze di lavoro maturate per almeno un quinquennio, o provenienti dai settori della ricerca, della docenza universitaria, delle magistrature e dei ruoli degli avvocati e procuratori dello Stato

2. Ai sensi dell'articolo 112, comma 7 del Regolamento l'incarico di cui all'articolo 1 non può essere conferito a coloro che si trovano in una delle seguenti situazioni:

a) avere riportato condanna, anche non definitiva, a pena detentiva non inferiore ad un anno per delitto non colposo ovvero a pena detentiva non inferiore a sei mesi per delitto non colposo commesso nella qualità di pubblico ufficiale con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione, salvo quanto disposto dal secondo comma dell'articolo 166 del codice penale;

b) essere attualmente sottoposto a procedimento penale per delitti per i quali è previsto l'arresto obbligatorio in flagranza;

c) essere sottoposto, anche con provvedimento non definitivo ad una misura di prevenzione, salvi gli effetti della riabilitazione prevista dall'articolo 15 della legge 3 agosto 1988, n. 327;

d) essere sottoposti a misura di sicurezza detentiva o libertà vigilata;

e) essere dirigenti pubblici e/o privati, licenziati per giusta causa o decaduti.

3. L'incarico di cui all'articolo 1 non può altresì essere conferito a coloro che si trovano

*1*

nelle condizioni di inconfiribilità ovvero di incompatibilità ai sensi del d. lgs. 8 aprile 2013, n. 39 o in ogni altra condizione prevista dalle vigenti normative.

### **Art. 3**

#### *elementi di valutazione*

1. Ai fini del conferimento dell'incarico di cui all'articolo 1, costituiscono elemento di valutazione, ai sensi dell'articolo 107 del Regolamento:

a) le specializzazioni, abilitazioni possedute, master e altri titoli post-universitari eventualmente posseduti;

b) la particolare e comprovata esperienza professionale, acquisita, per almeno un quinquennio, nello svolgimento di funzioni dirigenziali assimilabili agli incarichi dirigenziali di cui all'articolo 2, comma 1;

c) la formazione manageriale.

2. Costituiscono inoltre, ai sensi del comma 3 del medesimo articolo 107, elementi di valutazione, desumibili dalla documentazione prodotta dal candidato e dal *curriculum vitae*, la capacità di:

a) analisi, sintesi, creatività e risoluzione dei problemi;

b) promozione, gestione delle innovazioni e di attuazione di miglioramenti organizzativi e procedurali;

c) gestione, organizzazione, coinvolgimento, motivazione e crescita professionale delle risorse umane assegnate, nonché di analisi dei costi;

d) assunzione di responsabilità, in relazione agli obiettivi assegnati e di collaborazione.

### **Art. 4**

#### *Presentazione delle domande*

1. La domanda, redatta in carta semplice e debitamente sottoscritta, deve essere inviata, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, al "Consiglio regionale del Lazio, segreteria generale, funzione direzionale di staff "Stato giuridico", via della Pisana 1301, 00163 Roma", con l'indicazione sulla busta: "Conferimento incarico di Segretario generale", entro e non oltre venti giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso sul Bollettino ufficiale della Regione Lazio. La domanda potrà essere, altresì, presentata direttamente dal candidato all'accettazione corrispondenza del Consiglio regionale, ubicato presso la stessa sede del Consiglio regionale, entro e non oltre le ore 17.00 del ventesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente avviso sul Bollettino ufficiale della Regione Lazio.

2. Ai fini del rispetto del termine di cui al comma 1, farà fede la data di spedizione comprovata dal timbro a data apposto dall'ufficio postale accettante ovvero, nell'ipotesi di presentazione diretta della domanda, farà fede il timbro a data e ora apposto dall'accettazione corrispondenza del Consiglio.

3. Qualora il termine per la presentazione della domanda cada in un giorno festivo,

sarà prorogato di diritto al giorno seguente non festivo.

4. Nella domanda di cui al comma 1 i candidati dovranno riportare le proprie generalità e il recapito per le eventuali comunicazioni, la dichiarazione di non trovarsi in situazioni di incompatibilità nonché dichiarare, sotto la propria responsabilità, di non trovarsi in alcuna delle situazioni di cui all'articolo 2, commi 2 e 3 del presente avviso.

5. Il Consiglio regionale del Lazio non assume alcuna responsabilità per la mancata ricezione della domanda dovuta a disguidi postali o ad altre cause non imputabili all'amministrazione.

6. Non saranno prese in considerazione le domande presentate oltre il termine di cui al comma 1.

7. I documenti e i titoli eventualmente presentati non saranno restituiti ai candidati dopo l'esaurimento della procedura.

#### **Art. 5**

##### *Curriculum*

1. Al fine di consentire la valutazione dei titoli e degli elementi di valutazione di cui all'articolo 3, i candidati devono allegare alla domanda di cui all'articolo 4 il proprio *curriculum vitae*, debitamente sottoscritto in ogni sua pagina, ed i relativi allegati nel rispetto delle disposizioni di cui al d.p.r. 445/2000 in materia di autocertificazione e di dichiarazioni sostitutive.

2. Le pubblicazioni, eventualmente prodotte, non possono superare il numero massimo di tre.

#### **Art. 6**

##### *Esame delle candidature*

1. Il Nucleo di valutazione e controllo strategico del Consiglio regionale effettua, ai sensi dell'articolo 111, comma 5 del Regolamento, la valutazione delle domande presentate in termini di rispondenza ai requisiti richiesti.

2. La valutazione di cui al comma 1, ai sensi del combinato disposto dagli articoli 111, comma 6 e 108, comma 6 del Regolamento, non è vincolata da procedure di comparazione formale tra gli aspiranti.

3. Effettuata la valutazione, il Nucleo di valutazione e controllo strategico trasmette all'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale i nominativi dei candidati ritenuti idonei all'incarico di Segretario generale.

**Art. 7**

*Conferimento dell'incarico*

1. L'incarico di Segretario generale del Consiglio è conferito con decreto del Presidente del Consiglio regionale, previa deliberazione dell'Ufficio di presidenza. Il soggetto al quale è conferito l'incarico sottoscrive un contratto individuale di lavoro, disciplinato dalle norme di diritto privato, che ha decorrenza dalla stipula del contratto stesso.

2. L'incarico di cui al comma 1, ai sensi dell'articolo 38, commi 1 e 2 della legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 dura fino alla data di elezione dell'Ufficio di presidenza conseguente il rinnovo del Consiglio regionale. Dopo tale elezione e fino al conferimento del nuovo incarico di Segretario generale, l'incarico di cui al comma 1 è prorogato per un periodo massimo di novanta giorni.

3. Ai sensi dell'articolo 80, comma 11 del Regolamento, qualora l'incarico sia attribuito ad un dipendente di altra pubblica amministrazione questo è conferito previo collocamento in aspettativa del dirigente prescelto secondo l'ordinamento dell'amministrazione di appartenenza.

**Art. 8**

*Compiti del Segretario generale*

1. I compiti del Segretario generale del Consiglio regionale sono specificati nella l.r. 6/2002, nel Regolamento, in ulteriori norme di legge nonché in atti di organizzazione del Consiglio regionale.

**Art. 9**

*Trattamento economico*

1. Il trattamento economico onnicomprensivo annuo lordo è fissato nel limite massimo previsto dalla normativa regionale di riferimento vigente al momento della sottoscrizione del contratto.

**Art. 10**

*Obbligo di fedeltà*

1. Il soggetto nominato avrà esclusività di rapporto e di prestazione con il Consiglio regionale del Lazio.

△

**Art. 11**

*Revoca dell'incarico*

1. Ai sensi dell'articolo 83, comma 7 del Regolamento la revoca anticipata dall'incarico, rispetto al termine di scadenza, è disposta con atto motivato del Presidente del Consiglio regionale previa deliberazione dell'Ufficio di presidenza nei seguenti casi:

a) a seguito dell'accertamento dei risultati negativi di gestione o della grave e reiterata inosservanza delle direttive impartite secondo la disciplina sulla responsabilità dirigenziale di cui all'articolo 79 del Regolamento;

b) in caso di assenza o infortunio la cui durata risulti superiore a sei mesi;

c) per il verificarsi di una delle situazioni previste nel titolo VIII, capo VII del Regolamento;

d) per il verificarsi di una delle situazioni previste dall'articolo 81 del Regolamento.

2. Ai sensi dell'articolo 83, comma 8 del Regolamento, nei casi di cui al comma 1 la revoca anticipata dell'incarico comporta:

a) per i dirigenti di altre pubbliche amministrazioni, in posizione di aspettativa o fuori ruolo, la risoluzione del contratto e il rientro nell'amministrazione di appartenenza;

b) per gli esterni alla pubblica amministrazione, la risoluzione del contratto con un preavviso di sessanta giorni. In tale fattispecie, il soggetto cessa immediatamente dal lavoro a decorrere dalla data di risoluzione del contratto ma allo stesso viene corrisposta la retribuzione relativa al preavviso di sessanta giorni, il relativo rateo di tredicesima, nonché il corrispettivo economico delle ferie eventualmente maturate nel periodo e non godute.

**Art. 12**

*Trattamento dei dati personali*

1. Ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 i dati personali forniti dai candidati saranno utilizzati dal Consiglio regionale del Lazio per il procedimento di conferimento dell'incarico ed eventualmente trattati con strumenti informatici anche per l'eventuale gestione del rapporto di lavoro qualora lo stesso si dovesse instaurare.

**Art. 13**

*Disposizione di rinvio*

1. Per quanto non disciplinato nel presente avviso si applicano le disposizioni della l.r. 6/2002, del Regolamento e le norme vigenti in materia.

Il Segretario generale vicario

Avv. Costantino Vespasiano

